



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI VIGILANZA SUI CANI E SUL
RANDAGISMO**



COMUNE DI GONZAGA
PROVINCIA DI MANTOVA

I N D I C E

- ART 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART 2 – DOVERI DEL PROPRIETARIO
- ART 3 – MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI
- ART 4 – CANILI
- ART 5 – SERVIZIO PUBBLICO DI RICOVERO DEI CANI
- ART 6 – SANZIONI
- ART 7 – ABROGAZIONE DI NORME

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di vigilanza sui cani e sul randagismo, la tutela degli animali e della salute pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. 8/2/1954, n. 320 (regolamento di Polizia Veterinaria), della L.R. 8/9/1987, n. 39, della legge 14/8/1991, n. 281 e dalle altre disposizioni in materia.

ART.2
DOVERI DEL PROPRIETARIO

1. I proprietari dei cani e coloro che ne hanno la consegna sono responsabili della salute e del benessere degli animali che hanno in custodia.

Hanno il dovere di:

- a) fornire loro quantità adeguate di acqua ed una alimentazione corretta;
- b) procurare loro adeguate possibilità di movimento;
- c) garantire loro le cure sanitarie necessarie;
- d) assicurare la custodia e prendere tutte le misure necessarie per prevenire la fuga o per evitare attacchi, morsicature e lesioni a persone o ad altri animali.

2. Per motivi di igiene e sicurezza pubblica, i proprietari dei cani e coloro che ne hanno la consegna hanno altresì l'obbligo di:

- a) tenere gli animali al guinzaglio quando condotti sulla pubblica via o in aree aperte al pubblico o di uso pubblico comprese le aree verdi attrezzate;
- b) tenere gli animali al guinzaglio e munirli di museruola quando condotti in un locale pubblico o in un pubblico mezzo di trasporto;
- c) raccogliere gli escrementi dei propri cani e ripulire il suolo pubblico con l'apposita attrezzatura (sacchetto di materiale biodegradabile e paletta o similari) di cui devono essere muniti quando gli animali sono condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o di uso pubblico comprese le aree verdi attrezzate;
- d) provvedere all'immediato isolamento dell'animale e alla denuncia a veterinario ufficiale dell' A.S.L. quando sono a conoscenza che il cane ha morsicato una persona o un altro animale presentante sintomi anche soltanto sospetti di infezione rabida;
- e) non praticare o far praticare al cane trattamento immunizzante nel caso l'animale sia sottoposto a periodo di osservazione;
- f) non spostare l'animale sottoposto a periodo di osservazione senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale dell' A.S.L. ;
- g) attenersi alle prescrizioni dettate con ordinanza del Sindaco in caso di rabbia accertata.

ART. 3
MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1. E' vietato abbandonare gli animali o incrudelire verso di essi senza necessità o sottoporli a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero adoperarli in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura.

ART. 4 CANILI

1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati canili gli impianti in cui vi è un concentrazione di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti.

2. L'attivazione dei canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento, è subordinata a preventiva autorizzazione del Comune ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.

3. La capacità massima dei canili è stabilita di volta in volta dal Comune, sentito il parere del servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. competente per territorio.

4. La vigilanza sanitaria sui canili è affidata al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L..

5. I canili devono avere i seguenti requisiti:

- superficie minima per capo tale da rispettare le condizioni di benessere animale, tenuto conto dell'età, della razza e delle indoli caratteriali;
- pavimenti, pareti, infissi facilmente lavabili e disinfettabili;
- approvvigionamento idrico sufficiente;
- canali di scolo e scarichi adeguati;
- reparto di isolamento con capienza pari al 10% di quella complessiva;
- locale ad uso sanitario e per interventi veterinari;
- locale di deposito per gli alimenti;
- magazzino per detersivi e disinfettanti.

6. I cani introdotti devono aver subito il periodo di osservazione sanitaria o essere sottoposti ad essa; quelli ceduti ai privati devono essere stati registrati e tatuati a norma di legge.

7. Il responsabile del canile deve tenere un registro di carico e scarico in cui devono figurare:

- la data di introduzione o di nascita dei cani presenti;
- le generalità del proprietario per gli animali in pensione;
- il numero di tatuaggio;
- eventuali interventi veterinari;
- la data e le generalità del destinatario in caso di cessione;
- la data di restituzione al proprietario per i cani in pensione.

ART. 5 SERVIZIO PUBBLICO DI RICOVERO DEI CANI

1. Il Comune gestisce il servizio di canile pubblico per il ricovero temporaneo e permanente dei cani randagi a mezzo di convenzione con altri Comuni.

2. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

3. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso la suddetta struttura, devono essere tatuati: se non reclamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

4. Ai soggetti affidatari dei cani il Comune eroga un contributo "una tantum" di €. 103,29 per ogni cane; nel caso di abbandono del cane, tale somma deve essere restituita all'ente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste.

5. La struttura di cui al primo comma del presente articolo può tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantire il servizio di pronto soccorso.

6. La gestione sanitaria della stessa struttura è esercitata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 6 SANZIONI

1. Salvo quanto previsto e sanzionato dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dall'art.5 legge 14 agosto 1991, n. 281, dall'art. 10 L.R. 8 settembre 1987, n. 30 e dal codice penale, i trasgressori delle norme del presente regolamento sono puniti ai sensi degli articoli 106 e 107 del R.D. 03/03/1934, n. 383 "Legge comunale e provinciale" con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.10,32 a €.154,93.

ART. 7 ABROGAZIONE DI NORME

1. E' abrogato il regolamento comunale per il servizio veterinario approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 175 del 20 ottobre 1962 e successive modifiche.